



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**La Corte d'Appello di Napoli**

**Sezione specializzata in materia di Impresa**

riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Caterina Molfino	Presidente
Dott.ssa Caterina di Martino	Consigliere
Dott. Roberto Notaro	Consigliere relatore

ha deliberato di pronunciare la presente

**SENTENZA**

nel processo civile iscritto al n. 5366/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 8696/2021 pubblicata il 22/10/2021 dal Tribunale di Napoli Sezione specializzata in materia di Impresa, pendente

TRA

*Parte\_1* con sede legale in Piedimonte Matese (CE) alla Piazza Roma n. 16 (C.F. *P.IVA\_1*), in persona del suo legale rappresentante, difesa e rappresentata dall'avv. Gabriella Telesca (C.F. *C.F.\_1*);

APPELLANTE

E

*Controparte\_1* (C.F. *C.F.\_2*), rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Berti (C.F. *C.F.\_3*);

APPELLATO

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

La *Parte\_1* ha proposto azione di responsabilità nei confronti di *Controparte\_1*, socio al 25% ed amministratore dal 16.1.2008 fino all'1.12.2017, contestandogli la mancata convocazione dell'assemblea, l'omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili e l'omessa redazione dei bilanci, l'omessa rendicontazione ai soci sullo svolgimento degli affari sociali, il rimborso in favore

di sé stesso di finanziamenti per € 58.300, l'omessa rendicontazione delle entrate e delle uscite di diversi importi di ingente valore.

Si è costituito il convenuto contestando l'avversa domanda, deducendo di essersi sempre attenuto al dovere di diligenza, informando costantemente i soci di tutti i movimenti della società e convocando più volte l'assemblea per l'approvazione dei bilanci.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha accolto in parte la domanda, condannando il convenuto al risarcimento dei danni in favore della società nella misura di € 58.300,00, addebitando all'amministratore di aver violato il divieto di rimborso dei finanziamenti dei soci in presenza di altri debiti sociali, per aver prelevato tale importo dalle casse sociali. Viceversa, tutti gli altri addebiti mossi dalla società sono stati ritenuti infondati dal Tribunale.

La *Pt\_I* ha impugnato la sentenza ritenendola errata nella parte in cui ha limitato la condanna all'importo sopra indicato. Secondo l'appellante il danno cagionato dall'amministratore sarebbe maggiore di quello liquidato dal Tribunale, dovendo comprendere anche gli ulteriori importi indicati negli atti difensivi, per un totale che non è stato esattamente quantificato.

L'appellato si è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'azione in virtù della clausola compromissoria presente nello Statuto sociale; nel merito ha chiesto il rigetto del gravame ed ha proposto appello incidentale con il quale ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui è stata parzialmente accolta la domanda della *Pt\_I*

### Questioni preliminari

Preliminarmente va dichiarata inammissibile l'eccezione di inammissibilità dell'azione in virtù della clausola arbitrale presente nello Statuto sociale, perché proposta tardivamente dal *CP\_I* solo con la comparsa di costituzione in appello.

In casi analoghi è stato precisato che la devoluzione della controversia agli arbitri si configura come una rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, motivo per il quale la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito che riguarda l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria; si tratta, dunque, di un'eccezione propria e in senso stretto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che dev'essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito (*Cass., Ordinanza n. 16071 del 10/06/2024*).

### L'appello principale

Il Tribunale ha indicato nel dettaglio le ragioni per le quali ha ritenuto di rigettare la domanda con riferimento a quasi tutte le condotte contestate all'amministratore, ad eccezione di quella relativa al rimborso del finanziamento del socio di € 58.300,00.

Più in particolare, la prima contestazione mossa dalla società all'amministratore riguardava l'irregolare tenuta delle scritture contabili, l'omesso deposito dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi, l'omessa convocazione delle assemblee periodiche, l'omessa rendicontazione ai soci sull'andamento della gestione. Sul punto il Tribunale ha correttamente evidenziato come la parte attrice non avesse dedotto alcun danno attuale e concreto causato alla società, quale conseguenza immediata e diretta della violazione lamentata, non potendo essere liquidati i danni solo eventuali derivanti dalla possibile irrogazione di sanzioni per la mancata presentazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali.

Le considerazioni espresse dal Tribunale sono condivisibili in quanto, anche se il mancato adempimento degli obblighi in materia contabile e fiscale costituisce una violazione da parte dell'amministratore dei propri doveri, l'appellante non ha fornito alcuna prova del pregiudizio concretamente subito dalla società.

Allo stesso modo, questa Corte ritiene corretta la valutazione del Tribunale che ha rigettato la domanda volta ad ottenere la condanna dell'amministratore al pagamento della somma di € 68.099,13, per pagamenti ingiustificati eseguiti verso ignoti e di € 80.000,00 per l'aver contratto debiti senza aver informato la società.

In relazione al primo addebito, correttamente il Tribunale ha osservato che la contestazione dell'attrice è stata del tutto generica, non essendo stata indicata né depositata la documentazione da cui tali illegittimi pagamenti sarebbero emersi.

L'appellante, nel censurare la sentenza, non ha indicato quali sarebbero gli elementi di prova dai quali si dovrebbe trarre l'illegittimità di tali pagamenti. Ed infatti, non è sufficiente per affermare la responsabilità dell'amministratore che tali pagamenti siano stati effettuati nei confronti di soggetti non noti alla società (senza peraltro identificarli), essendo necessaria la prova (non fornita dall'appellante) che si sia trattato di pagamenti non dovuti e, quindi, integranti una distrazione del patrimonio sociale. In mancanza di tale prova deve ritenersi che si sia trattato di una mera irregolarità contabile che non ha cagionato alcun danno alla società.

Ugualmente condivisibile è stata la decisione del Tribunale di non ritenere provato il danno derivante dall'asserita contrazione di debiti ingiustificati, per un importo complessivo di € 80.000,00.

Sul punto va evidenziato che l'appellante non ha mai affermato che si sia trattato di debiti inesistenti o non inerenti all'attività d'impresa, essendosi limitata a dedurre essi non erano stati portati a conoscenza dei soci. Dunque, correttamente il Tribunale ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova di distrazioni dei fondi sociali da parte dell'amministratore. L'appellante ha censurato tale capo della sentenza in maniera generica, ragione per la quale tale motivo è inammissibile perché non consente a questa Corte di valutare la doglianza da un punto di vista oggettivo e soggettivo.

Infine, va precisato che alcuna specifica contestazione è stata mossa dall'appellante in relazione al capo della sentenza che ha rigettato la domanda relativa all'addebito riguardante gli acconti ricevuti dagli acquirenti degli immobili sociali, per complessivi € 837.922,13, motivo per il quale in tale parte la sentenza è passata in giudicato.

#### L'appello incidentale

Il **CP\_I** ha chiesto la riforma della sentenza nella parte in cui è stato condannato al risarcimento del danno in favore della società, nella misura di € 58.300,00, sostenendo che il Tribunale avrebbe emesso una pronuncia contraddittoria, prima affermando che l'attrice aveva tardivamente quantificato il danno per poi successivamente accogliere parzialmente la domanda.

La doglianza non è fondata in quanto l'affermazione del Tribunale circa la generica indicazione del danno era riferita alle altre somme richieste dalla società (oggetto dell'appello principale), per le quali coerentemente la domanda è stata rigettata per carenza di prova. Viceversa, in relazione alla somma di € 58.300,00 il Tribunale ha accolto la domanda ritenendo fondata la specifica contestazione mossa dalla società all'amministratore. Ed infatti, in relazione a tale parte della domanda la **Pt\_I** sin dalla citazione in primo grado, ha dettagliatamente indicato l'importo che l'amministratore aveva indebitamente prelevato dalle casse sociali, motivo per il quale non vi era alcun problema di indeterminatezza o genericità della domanda.

Per tale ragione, correttamente il Tribunale ha accolto la domanda ritenendo che l'amministratore avesse cagionato un danno alla società restituendo a sé stesso l'importo € 58.300,00 a titolo di rimborso dei finanziamenti effettuati alla società, in tal modo contravvenendo al divieto di rimborso dei finanziamenti del socio in presenza di altri debiti sociali inadempiti.

### Le spese di lite

La reciproca soccombenza, derivante dal rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio.

Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.

### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Napoli – Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando sull'impugnazione della sentenza n. 8696/2021 pubblicata il 22/10/2021 dal Tribunale di Napoli Sezione specializzata in materia di Impresa, così provvede:

1. Rigetta l'appello principale e l'appello incidentale, confermando la sentenza impugnata.
2. Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.

Così deciso in Napoli, il 17.2.2026.

Il Consigliere estensore

Roberto Notaro

Il Presidente

Caterina Molfino